

LAICITA' EUROPEA E STRUTTURA PLURALISTA DELL'ORDINAMENTO

Giuseppe Di Genio *

I dettami della recente sentenza del 3 novembre 2009 adottata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Lautsi c. Italie) sul crocifisso, consente di ritornare sul tema della laicità ordinamentale, incuneatosi in modo pervicace nel nostro sistema a far data dalla ordinanza del TAR Veneto, 14 gennaio 2004, n. 56, che ha sollevato la famosa questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune norme del decreto legislativo n. 297 del 1994 (definita con ordinanza n. 389 del 2004), nella parte in cui include il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, come ulteriormente determinate sulla base di alcune disposizioni regolamentari del 1924 e del 1929, tuttora vigenti e considerate sindacabili sotto il profilo del diritto vivente di origine regolamentare.

Il dictamen sussidiario europeo, con i suoi vincoli più o meno stringenti, consente di indagare il tema della laicità dello Stato, sul piano della vecchia teoria generale (rectius: il diritto costituzionale generale), soprattutto nella prospettiva dell'assetto complessivo dell'ordinamento di riferimento, quello italiano, ovvero della necessaria considerazione del principio di laicità dello Stato, anche in chiave comparata, nella forma di Stato, intesa come complesso di elementi essenziali (rectius: principi fondamentali: lo stesso principio di laicità al pari degli altri) che concorrono ad individuare i caratteri fondamentali di un determinato ordinamento giuridico, quello italiano appunto.

Non a caso, ed era stato anche sottolineato in alcuni passaggi processuali dell'ordinanza veneta di prime cure, il principio della laicità dello Stato, al pari degli altri principi fondamentali, costituisce un principio supremo emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione e, quindi, "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica" (C. Cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (C. Cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

In tale direzione, il principio della laicità dell'ordinamento, come forma espressiva della sua pluralità ed elemento dello Stato di cultura (religioso), se indagato sotto il profilo della forma di Stato, ha una considerazione ed attuazione "tendenzialmente maggiore", giammai esclusiva, negli Stati politicamente decentrati rispetto quelli di carattere manifestamente accentrato, che, in alcuni casi, tristemente noti, possono assumere anche la veste negativa di veri e propri Stati-religione, dove laicità, micro-simboli e macro-simboli (le chiese e i luoghi di culto) sono difficilmente tollerati, anche in termini di reciprocità. Paradossalmente, poi, lo stesso referendum sui minareti in Svizzera rappresenta un momento di regressione di un ordinamento federale-confederale democratico.

Il modello di partenza ovvero di riferimento storico (che potrebbe assumere la veste di una sorta di c.d. tertium comparationis) è sicuramente quello nordamericano, altamente formativo, laddove ha saputo coniugare, sin dall'inizio, spirito religioso e libertà politiche (si pensi all'azione ed al covenant dei Pilgrim Fathers nel 1620 a bordo della Mayflower), per cui esso rappresenta l'archetipo della nascita e dello sviluppo decentrato di un ordinamento orientato in senso laico.

Nello Stato contemporaneo, poi, tale prospettiva si realizza attraverso la formula, più ampia rispetto quella tradizionale, del "multi-level-culturalism", in cui il principio dello Stato di cultura (e di una cultura laica), inteso in senso ampio, è attuato e realizzato con il concorso di tutto il sistema delle autonomie territoriali e funzionali, costituzionalmente garantite, dalla sussidiarietà verticale a quella orizzontale, in una sorta di simbiosi e sintesi dialettica fra Società, Stato ed individuo. Non a caso la formula romaniana deriva da *Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius*".

Si pensi, ancora, all'ordinamento tedesco dove i Laender hanno competenza esclusiva in materia di scuola, competenza che potrebbe portare a discipline anche differenti sulla laicità dello Stato e dove la Corte tedesca ha avuto modo di pronunciarsi, più volte, sia sul velo sia sull'esposizione del crocifisso nelle mura scolastiche. Analogo rilievo assume l'esperienza francese recentemente riformata in senso decentrato, che ha predisposto una apposita legge, tra l'altro molto discussa, sul divieto del simbolismo religioso.

Alla luce di queste prime considerazioni generali, mi sembra, allora, che la decisione della Corte europea operi come un grimaldello inesorabile nell'ordinamento italiano, ponendo un freno

eccezionale ed importante alla tendenziale esclusione ed elusione di una forma compiuta (e non minima) di laicità ordinamentale.

La Corte, infatti, afferma in maniera perentoria la centralità della laicità nei sistemi democratici, trattandosi di una materia c.d. sensibile (*sensible*), vieppiù legata alle funzioni educative classiche, tipiche dello Stato di cultura, da noi più volte richiamato, quali quelle di educazione ed insegnamento, al fine di realizzare fenomeni di inclusione e non di esclusione per convinzioni religiose e filosofiche.

Viene così in gioco la struttura dello Stato che deve essere improntata a un dovere di *neutralité* e di *impartialité*, incompatibile con qualsiasi forma di prevalenza dell'una o dell'altra convinzione religiosa. Questa marcata impronta laicista del giudice europeo confuta quella distinzione nota ai costituzionalisti tra libertà positive e libertà negative, che richiede in alcuni casi azioni commissive in altri azioni omissive da parte dello Stato.

In questo modo, dunque, il simbolismo religioso tramite il crocifisso rappresenta indubbiamente uno strumento di diffusione di un messaggio fondamentale, quello della Chiesa cattolica, espressione di una confessionalità intrinseca e di una confessionalità storica ovvero ancora di una confessionalità di partenza (tollerabile nella fase iniziale di rodaggio della Costituzione del 1948) dello Stato italiano ma diviene non appropriato in una logica complessiva ordinamentale, perché facilmente aggredibile sul piano della concreta applicazione del principio-valore della laicità.

Non a caso, come già sottolineato in altra occasione, infatti, in alcuni uffici pubblici, il crocifisso risulta addirittura grossolanamente inventariato.

Il pluralismo confessionale si rivela, allora, una scure a doppio taglio che slarga la tutela dei diritti e dei principi, rendendola inverosimile, fino ad eludere addirittura altri diritti e principi senza ragionevolmente bilanciarli: la laicità, sul piano europeo ed internazionale, è un valore indiscutibile ed intangibile soprattutto nelle società contemporanee nell'epoca della globalizzazione. Anzi si può dire che è espressione precipua della globalizzazione dei diritti fondamentali, di tutti e per tutti.

Nella Costituzione italiana essa si manifesta, invece, propriamente come un principio fondamentale scritto, consacrato dagli artt. 7 e 8 Cost. e forse espressione di un valore diverso, in apparenza contraddittorio, che è quello storico della cristianità o del cattolicesimo che, nella difesa governativa, espressa nella sentenza in commento, emerge chiaramente nella sua preponderante centralità. In alcuni casi, infatti, sono proprio i valori fondamentali prevalentemente non scritti a guidare e sorreggere la iniziale formazione democratica di determinati ordinamenti.

L'ordinamento italiano ha delle indubbie radici cristiane che si scontrano con il principio espresso negli artt. 7 e 8 Cost., determinando una vera e propria rottura costituzionale ovvero una autorottura tra il valore storico e il principio espresso.

Allora, lo scontro, il vero e proprio big bang, la "violazione dell'anima" di Nussbaum, è tra valori e principi, complessivamente intesi e lo Stato italiano perde su entrambi i fronti perché la laicità permane come valore complessivo, preponderante rispetto alla dimensione storica della cristianità. Lo stesso vincolo creato dalla giurisprudenza europea in commento, prevale automaticamente ed incondizionatamente, se è vero che il controlimite dei principi interni include la stessa laicità. Solo applicando invece una nuova teoria dei contro-valori (storico quello italiano della cristianità) e non dei controlimiti si potrebbe giustificare in parte la permanenza dei nostri simboli religiosi. Le tradizioni costituzionali comuni della Carta europea potrebbero fungere da baluardo ulteriore in tal senso.

Sotto altri versi, poi, nel caso di specie, si determina uno dei pochi casi in cui un valore storico cede il passo al principio di laicità e ai connessi diritti di libertà di insegnamento e di istruzione.

Tra l'altro il simbolo del crocifisso non è il solo espressivo della cristianità per cui non è sicuramente necessario nei luoghi pubblici: è inoltre un micro-simbolo laddove il problema non si pone per i macro-simboli, come le chiese e i luoghi di culto. In realtà poi un crocifisso se inventariato non è un vero crocifisso per la cristianità e l'umanità che non ha sicuramente bisogno di un simbolismo esasperato ed esagerato. Il vero simbolismo è quello personale, mite, intimo, minimo, quasi nascosto, non ostentato, ecatombale, tipico dei luoghi privati e degli edifici di culto. Il luogo pubblico è uno spazio comune dove si incontrano tante persone, dei livelli più disparati, che devono potersi sentire a loro agio. Nei luoghi privati e di culto il discorso è totalmente diverso.

Forse la soluzione di nessun simbolo o di tanti simboli o ancora del simbolo comune non è malvagia se si vogliono tutelare veramente i diritti delle genti.

Una soluzione vieppiù potrebbe essere proprio quella della ricerca di micro-simboli comuni alle diverse religioni, nello spirito della massima e non minima laicità ordinamentale.

Altra soluzione potrebbe essere quella di scaricare il problema nelle mura pubbliche ovvero sulle autonomie funzionali, di per sé volte alla realizzazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Come è noto lo stesso principio di sussidiarietà può essere considerato un principio laico sebbene largamente applicato dalla dottrina sociale della chiesa.

In tale direzione, sarebbe auspicabile un disciplina per saltum, che riconoscesse larga autonomia delle strutture di riferimento nella disciplina delle materie laiche, nel quadro più ampio dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Non a caso la legislazione scolastica ed anche quella universitaria sono largamente improntate ad una disciplina autonomistica ex artt. 33 e 34 Cost.

Sul piano strettamente strutturale, infatti, nell'art. 114 Cost., si delinea un nuovo concetto di Repubblica, per cui la laicità dell'ordinamento non è più un problema solo di carattere statale ma anche dei diversi livelli di governo territoriale che concorrono a qualificare la nostra forma di Stato, nell'ottica del *multi-level-culturalism and constitutionalism*.

Analogo rilievo potrebbe assumere come nuovo parametro di costituzionalità, il principio dello Stato di cultura, più volte emerso negli studi di Peter Häberle, consacrato nell'art. 9 della Costituzione italiana, che in una prospettiva di interpretazione storica connessa alla evoluzione temporale della normativa vigente, potrebbe portare a considerare ovvero a rendere largamente cedevoli e, quindi, non più obbligatorie e cogenti le disposizioni sul crocifisso, considerato dalla normativa vigente, paradossalmente, come facente parte dell' arredo scolastico.

Il crocifisso non rappresenta assolutamente un arredo scolastico delle strutture pubbliche ma il simbolo di una religione millenaria, attraverso cui si manifesta e si testimonia, nella sua perdurante attualità, il significato storico-ricostruttivo della particolare valenza del cattolicesimo, rispetto alle altre confessioni religiose, tutte rilevanti, nei tratti essenziali e formativi dell'ordinamento italiano.

Questo aspetto sembra essere particolarmente tutelato in sede europea secondo cui l'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

E' auspicabile, pertanto, un intervento della nostra Corte costituzionale più ampio, "fuori dalle mura costituzionali", volto, cioè, a monitorare e manifestare i veri valori costituzionali sottesi all'applicazione congiunta degli artt. 7 e 8 della Costituzione, ad esempio, nell'ottica del principio di responsabilità, magnificamente rappresentato negli studi di Hans Jonas e consacrato nel Preambolo della Costituzione di Bonn del 1949. Come è noto, ogni ordinamento sceglie ed ha scelto dei valori fondanti, anche compromissori: il nostro ha scelto anche la cristianità e il cattolicesimo, sebbene poi via sia la formulazione testuale degli artt. 7 e 8 Cost.: nondimeno il micro-simbolo è compatibile con il valore appena richiamato a prescindere da una rigida applicazione degli artt. 7 e 8 Cost.

Nulla, poi, esclude anche un percorso di revisione costituzionale che determini l'unificazione degli artt. 7 e 8 Cost., attraverso una tecnica di drafting costituzionale che stucchi le disposizioni e non il principio fondamentale, unico riferimento della sua duplice prospettiva, confessionale e a-confessionale e faccia opportuno richiamo (se non desunto) al valore storico e alle radici cristiane per giustificare la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche.

Infatti, se si vuole scomodare Tocqueville, basti ricordare che nelle tracce del suo pensiero "la libertà vede nella religione la compagna delle sue lotte e dei suoi trionfi, la culla della sua infanzia, la fonte divina dei suoi diritti. Essa considera la religione come la salvaguardia dei costumi, come la garanzia delle leggi, come il pegno della sua durata".

* Professore associato Diritto Costituzionale Comparato - Università di Salerno